

DECRETO LEGGE n. 113/2008

Sulla Gazzetta Ufficiale n.151/2008 del 30 giugno 2008 è stato pubblicato il decreto legge 113/2008 recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*”.

Si segnalano i principali temi riguardanti direttamente le Università o che possono interessare in quanto ad esse riconducibili.

A seguire è riportato un sintetico commento di tali disposizioni, ed in particolare:

Art. 8 – Arbitrati

I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista.

La Finanziaria 2008 ha sancito il divieto per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori, forniture e servizi nonché di sottoscrivere compromessi (art. 3, commi da 19 a 22, L. 244/2007). L'attuazione delle disposizioni era stata rinviata al 1 luglio 2008 (art. 15 D.L. 248/2007 convertito con L. 31/2008) e, con tale norma, viene rinviata, ulteriormente, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Art. 12 – Reclutamento dei docenti universitari

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009» e le parole: «entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2008». Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

2. Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Il comma 1 modifica i termini di cui all'art. 12, comma 2, D.L. 248/2007 convertito con L. 31/2008: conseguentemente fino al 31 dicembre 2009 – e non più fino al 31 dicembre 2008 -, in attesa della definizione ed attuazione della disciplina di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, le università continuano ad espletare le procedure per professore universitario ai sensi della L. 210/98 e del D.P.R. 117/2000. Inoltre, gli organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire le relative procedure comparative, entro il 30 novembre 2008, e non più entro il 30 giugno 2008.

Viene, poi, precisato che resta fermo quanto previsto dall'articolo 66 del D.L. 112/2008 sul *Turn over* nelle pubbliche amministrazioni: in particolare, per le Università si rileva che il comma 13 della suddetta norma introduce limitazioni all'assunzione di personale a tempo indeterminato, compresi i docenti e i ricercatori, per il triennio 2009-2011 e per l'anno 2012, pari, rispettivamente, al 20% e al 50% della spesa e del *turn over* relativi al personale cessato nell'anno precedente.

Il comma 2 dell'articolo in esame dispone l'applicazione dell'art. 1, comma 2-bis, del D.L. 7/2005 convertito con L. 43/2005, per le procedure indette dopo il 30 giugno 2008. Risulta opportuno precisare che, ai sensi del succitato art. 1, comma 2-bis, “*la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole*”.

Art. 13 – Assunzione di ricercatori

1. Per l'anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le risorse di cui all'articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2008 e al netto delle risorse già utilizzate nell'anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalità previste dal CCNL di comparto e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006.

2. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e' abrogato.

Il comma 1 dispone che per l'anno 2008, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università, i fondi destinati dalla L. 296/2006 (Finanziaria 2007) per consentire il reclutamento straordinario di ricercatori da assegnare alle università (art.1, commi 648 e 650), limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2008 (pari a 40 milioni di euro) e al netto delle risorse già utilizzate nell'anno 2007, sono utilizzati per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. 230/2005, che richiama le modalità di cui al L. 210/1998.

Tale reclutamento, proprio perché straordinario e come testimoniato anche dall'omesso richiamo dell'art. 66 del D.L. 112/2008, non è interessato alle limitazioni in materia di assunzione previste fino al 2012.

Viene, altresì, abrogato l'art. 3, comma 1, D.L. 147/2007 convertito con L. 176/2007 che prevedeva analoga disposizione per l'anno 2007.

Art. 14 – Comitato nazionale del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca

1. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, commi 138-141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. Per le attività di funzionamento del CNVSU e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 1 prevede che il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) è prorogato, nella composizione esistente al 30 giugno 2008, fino al 31 maggio 2009 o fino al completamento, ove antecedenti, delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Ai sensi del comma 2, per le attività di funzionamento del CNVSU e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), sono utilizzate le risorse finanziarie destinate ai sensi dell'art. 2, comma 142, del D.L. 262/2006, convertito con L. 286/2006, al funzionamento dell'ANVUR.